PROVINCIA DI MANTOVA
AREA 6
POLIZIA PROVINCIALE – VIGILANZA ITTICO-VENATORIA – PROTEZIONE CIVILE
Servizio di Polizia Provinciale e vigilanza ittico-venatoria
Via P. Amedeo, n.30/32 – 46100 Mantova
Tel. O376.2041 – PEC provinciadimantova@legalmail.it

Prot: n. 72149/2026

Mantova, li 29.10.2026

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA, A PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO

CIG BD888DA486

INDICE

PREMESSE 3
1. PIATTAFORMA 3
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE 4
1.3 IDENTIFICAZIONE 5
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
2.1 DOCUMENTI DI GARA 6
2.2 CHIARIMENTI 7
2.3 COMUNICAZIONI 7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 8
3.1 DURATA 13
3.2 REVISIONE PREZZI 14
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 21
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 21
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 22
6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE 22
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 23
6.5 INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 24
7. AVVALIMENTO 24
8. SUBAPPALTO 28
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 29
10. GARANZIA PROVVISORIA 31
11. SOPRALLUOGO 33

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 33
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 33
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 34
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 35
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 37
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 37
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 39
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 39
15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 40
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 41
16. OFFERTA TECNICA 44
17. OFFERTA ECONOMICA 47
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 49
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 49
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 61
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 63
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI 63
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 64
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 64
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 64
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 65
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 66
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 68
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 70
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 70
27. ACCESSO AGLI ATTI 71
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 72
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 72

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1000 del 26.10.2026, esecutiva in pari data, questa Amministrazione ha deciso di affidare il **"Servizio integrato di rilevazione delle infrazioni al Codice della strada e gestione del ciclo sanzionatorio",** conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nella documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di acquisto (di seguito PAD) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all'indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (*nove*) mesi dalla pubblicazione del Bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è individuato nel territorio della provincia di Mantova e specificatamente, con riferimenti ai soli rilevatori di velocità la cui posizione risulta già definita, presso i comuni di Curtatone, Borgo Carbonara, Cavriana, Rodigo, codice NUTS ITC4B.

CIG BD888DA486

CUI S80001070202202500004

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al **numero verde 800.116.738** tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail ***supportoacquistipa@ariaspa.it.***

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'**Ing. Marco Zappavigna**, Responsabile E.Q. del "Servizio di Polizia Provinciale e Vigilanza ittico venatoria" della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204409-470 – e-mail: *marco.zappavigna@provincia.mantova.it).*

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link **https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.**

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.provincia.mantova.it., unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nella documentazione inserita nella sezione "Guide e manuali" della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD SINTEL, devono essere effettuate esclusivamente contattando ARIA spa al **numero verde 800.116.738** tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail **supportoacquistipa@ariaspa.it.**

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare alle "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" e "**Partecipazione alle gare**", presenti nella "Libreria documentale" di Sintel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative alla piattaforma SINTEL sono contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione **"Strumenti di supporto"** "**Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici**".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail ***supportoacquistipa@ariaspa.it*** oppure telefonando al **numero verde 800.116.738.**

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Progetto del servizio, redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 e dell'art. 4-bis dell'Allegato I.7 del Codice, costituito dai seguenti documenti:
  - Capitolato Tecnico con allegata *"Tabella personale operatore economico uscente";*
  - Relazione generale illustrativa;
  - Documento di stima economica
  - Posizione velox;
  - Schema di contratto
- ***Allegato 1)*** - Domanda di Partecipazione
- ***Allegato 2)*** - Documento di gara unico europeo (DGUE Request)
- ***Allegato 3.a)*** - *Dichiarazioni operatore economico singolo*
- ***Allegato 3.b)*** - *Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari - Geie*
- ***Allegato 3.c)*** - *Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete*
- ***Allegato 3.d)*** - *Dichiarazioni Consorzi di cooperative – Consorzi di imprese artigiane – Consorzi stabili*
- ***Allegato 4)*** - Dichiarazioni integrative
- ***Allegato 5)*** - Dichiarazioni impresa ausiliaria
- ***Allegato 6)*** - Dichiarazione "titolare effettivo"
- ***Allegato 7)*** – Modulo OFFERTA TECNICA
- ***Allegato 8)*** - "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova" approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012
- ***Allegato 9)*** - "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024
- ***Allegato 10)*** - "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* - *"Bandi di gara e contratti"* - *"Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia"* al seguente link: ***https://www.provincia.mantova.it*** e sulla PAD.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti ***"Comunicazioni procedura"***, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione ***"Comunicazioni procedura"*** e sul sito istituzionale all'indirizzo internet ***www.provincia.mantova.it***. nella sez. *"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Bandi per appalti forniture sopra/sotto soglia".*

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente i seguenti referenti al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara:

Con riferimento ai contenuti tecnici dell'appalto:

- Ing. Marco Zappavigna, Responsabile E.Q. del "Servizio di Polizia Provinciale e vigilanza ittico-venatoria" della Provincia di Mantova – tel. 0376/204409 – e.mail: marco.zappavigna@provincia.mantova.it

Con riferimento alla procedura di gara:

- Dott.ssa Sabina Tosi – Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza della Provincia di Mantova – tel. 0376/204372-763 – e.mail: appalti@provincia.mantova.it

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, non frazionabile o suddivisibile, in ragione delle sue stesse caratteristiche e modalità esecutive; nello specifico corrisponde alle finalità di efficienza e buon funzionamento del servizio l'affidamento dello stesso, nel suo complesso, ad un unico operatore economico avendo quest'ultimo la possibilità di coordinare e controllare le attività oggetto dell'appalto in modo unitario, assicurando la corretta esecuzione, l'ordinato svolgimento delle prestazioni nonché l'efficacia complessiva del servizio da espletare. Inoltre, l'individuazione di un unico operatore economico quale esecutore dell'appalto garantisce, altresì, l'ottimizzazione del servizio, evitando interferenze, disservizi e diseconomie.

Il presente affidamento attiene al **"Servizio integrato di rilevazione delle infrazioni al Codice della strada e gestione del ciclo sanzionatorio".**

Nello specifico il presente appalto ha per oggetto il servizio integrato di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di **n.9 dispositivi elettronici di rilevazione della velocità** puntuale (7 dispositivi già autorizzati con decreto dalla Prefettura di Mantova più eventuali ulteriori 2 dispositivi ancora da autorizzare) per il controllo della sicurezza stradale attraverso il rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della Strada, in particolare delle infrazioni di cui all'art. 142 del C.d.S., nonché la gestione del ciclo sanzionatorio relativo alle violazioni amministrative del Codice della Strada, comprensivo di fornitura di *hardware* e *software* e servizi di *back-office* e *front-office.*

Il servizio comprende, in particolare, la gestione amministrativa e sussidiaria dei procedimenti sanzionatori, includendo attività di data entry, stampa, imbustamento, archiviazione ottica e ogni altra operazione complementare connessa all'attività di accertamento e trattamento delle sanzioni, ivi compreso il servizio di riscossione coattiva.

In particolare, come dettagliatamente illustrato nel Capitolato, il servizio oggetto dell'appalto comprende le seguenti due prestazioni:

1. **RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ** mediante noleggio, installazione, attivazione e manutenzione dei sistemi elettronici di rilevazione della velocità puntuale.

   Detto servizio si articola nelle seguenti prestazioni minime:

   - ✓ fornitura, installazione e attivazione dei sistemi
   - ✓ manutenzione e segnaletica
   - ✓ tarature e verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica

   Nel dettaglio, come indicato nell'elaborato di progetto denominato "Posizione velox", gli strumenti dovranno essere forniti, istallati e attivati nel rispetto delle seguenti tempistiche:

   a) 2 strumenti (1 sistema bidirezionale) operativi entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio e sino alla fine dello stesso, ubicati come di seguiti indicato:
      - Comune di Curtatone (autorizzazione di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Mantova Prot. n.9865/2012/Area III – dal Km 5+890 al km 8+272) - **SP 57 "Mantova - S. Matteo - Viadana" indicativamente al km 6+662,** come indicato dal Comando di Polizia Provinciale;

   b) 2 strumenti (1 sistema bidirezionale) operativi entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio e sino alla fine dello stesso, ubicati come di seguiti indicato:
      - Comune di Borgocarbonara (autorizzazione di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Mantova al Comune di Borgofranco sul Po, Prot. n.14535/2012/Area III - dal Km 6+150 al km 7+275) - **SP 34 "Ferrarese" indicativamente al km 7+229,** come indicato dal Comando di Polizia Provinciale;

c) 2 strumenti (1 sistema bidirezionale) operativi entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio e sino alla fine dello stesso, ubicati come di seguiti indicato:
   - Comune di Cavriana (autorizzazione di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Mantova Prot. n.16238/2005/Area IV - dal Km 20+360 al km 21+100) - **SP 34 "Ferrarese" indicativamente al km 21+100,** come indicato dal Comando di Polizia Provinciale;

d) 1 strumento (monodirezionale) operativo entro 30 giorni dal verbale di consegna del servizio e sino alla fine dello stesso, ubicato come di seguiti indicato:
   - Comune di Rodigo (autorizzazione di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Mantova al Comune di Borgofranco sul Po, Prot. n.16238/2005/Area IV - tra il Km 3+100 al km 3+950) - **SP 1 "Asolana"**, nell'ambito autorizzato, e come indicato dal Comando di Polizia Provinciale;

e) 1 strumento (monodirezionale) in posizione da definire in corso di esecuzione dell'appalto, operativo entro 30 giorni dalla comunicazione del Direttore dell'esecuzione ;

f) 1 strumento (monodirezionale) in posizione da definire in corso di esecuzione dell'appalto, operativo entro 30 giorni dalla comunicazione del Direttore dell'esecuzione .

Si precisa che:

- i singoli dispositivi, che compongono il sistema di rilevamento delle infrazioni commesse dai veicoli relativamente al superamento dei limiti di velocità, dovranno soddisfare i requisiti minimi riportati all'art. 1.4.1 del Capitolato Tecnico recante *"SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ";*
- tali dispositivi/sistemi per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità puntuale, articolo 142 del C.d.S) dovranno operare in modalità automatica e senza la presenza degli organi di Polizia, secondo le modalità specificate dal decreto 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10 giugno 2026, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i vari modelli approvati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 159 dell'11 luglio 2026, conformemente all'omologazione del prototipo originario depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure rientranti nel regime di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto per i dispositivi o sistemi conformi ai prototipi ricompresi nell'Allegato B;
- l'esatto posizionamento dello strumento e dei sistemi già individuati ***(lett. a, b, c, d)*** è indicato con precisione nell'elaborato di progetto denominato "Posizione velox";
- la Provincia si riserva di indicare successivamente, in corso di esecuzione dell'appalto, la collocazione dei rimanenti due strumenti operativi ***(lett. e, f)***, senza che questo comporti alcuna pretesa o rivendicazione da parte dell'Aggiudicatario anche nell'ipotesi in cui i suddetti due strumenti operativi non vengano autorizzati e di conseguenza non ne venga richiesta l'installazione.

Il servizio di rilevazione elettronica della velocità dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare dal decreto 8 giugno 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *"Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada"* e relativi Allegati.

2. **GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO** connesso alle infrazioni rilevate:

Il servizio comprende le attività amministrative e di supporto connesse alle infrazioni rilevate, dettagliate come segue:

- ✓ gestione verbali e atti connessi: stampa dei verbali d'infrazione e degli atti conseguenti, prodotti dai soggetti di cui all'articolo 12 del Codice della Strada;

- ✓ data entry e archiviazione documentale: gestione ottica e amministrativa di tutti i procedimenti sanzionatori in tutte le fasi, esclusa la validazione e verbalizzazione delle immagini delle infrazioni;

- ✓ fornitura ed assistenza del software di gestione del procedimento sanzionatorio che verrà utilizzato dall'Ufficio Verbali della Provincia di Mantova per le operazioni di validazione e verbalizzazione delle immagini delle infrazioni rilevate che rientrano nelle operazioni di accertamento di esclusiva competenza degli organi di Polizia Provinciale;

- ✓ supporto giuridico e tecnico: assistenza per la predisposizione di controdeduzioni e per ogni necessità del servizio Avvocatura dell'Ente nella gestione del contenzioso derivante da opposizioni a verbali;

- ✓ front office: supporto all'Ufficio Verbali della Provincia di Mantova per attività amministrative non connesse all'accertamento delle infrazioni. L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale operativo presso il Comando di Polizia, con una unità per almeno 30 ore settimanali, rispettando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario, Commercio e Servizi. Si precisa che l'impegno orario settimanale non dovrà essere inferiore a quanto indicato in precedenza e comunque per il tempo necessario a concludere puntualmente gli incarichi settimanali assegnati.

Detto servizio si articola nelle seguenti prestazioni minime:

- ✓ data entry
- ✓ sistema di notifica digitale Send
- ✓ stampa, imbustamento e consegna al vettore di postalizzazione
- ✓ gestione delle notifiche e rendicontazione
- ✓ gestione delle sanzioni accessorie previste dal C.d.S.
- ✓ fornitura del software gestionale per il ciclo sanzionatorio e supporto operativo
- ✓ assistenza tecnica e help desk
- ✓ formazione e affiancamento del personale del corpo di polizia provinciale
- ✓ servizio di contact center
- ✓ portale web dedicato ai cittadini
- ✓ servizio di front-office
- ✓ supporto per la gestione del contenzioso
- ✓ gestione attività pregressa e migrazione dati

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la **prestazione principale** è costituita dal servizio di gestione del ciclo sanzionatorio relativo alle violazioni amministrative del Codice della Strada, mentre la **prestazione secondaria** è costituita dal servizio di noleggio, installazione, attivazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi elettronici di rilevazione della velocità istantanea.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad eseguire con propri mezzi e proprio personale i servizi affidati, impegnandosi ad osservare le modalità, i termini e le condizioni previste nel Capitolato.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo al netto oneri della sicurezza (€)
1	Supporto per la gestione globale delle attività inerenti al processo sanzionatorio amministrativo (fornitura di hardware e software ciclo sanzionatorio), servizi di front- office e attività di stampa ed imbustamento delle sanzioni e predisposizione ruoli relativi alle infrazioni di cui all'art. 142 C.d.S. e assistenza legale - Durata 4 anni (al netto di opzioni di proroga).	***72322000-8*** *Servizio di gestione dati*	***84.1***	*P*	***€ 777.600,00***
2	Servizio di noleggio, installazione, attivazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi elettronici di rilevazione della velocità istantanea – Durata 4 anni (al netto di opzioni di proroga).	***75241100-8*** *Servizi di polizia*	***77.3***	***S***	***€ 583.200,00***
			A) **Importo totale soggetto a ribasso**		***€ 1.360.800,00***
			B) **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (sulla sola prestazione Secondaria in quanto sulla prestazione Principale sono pari a 0.00)**		***€ 5.832,00***
			A) + B) Importo complessivo a base di gara		***€ 1.366.632,00***

Costo della manodopera:

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **137.096,28** (circa **10,03%)** calcolati sulla base di indagine e stima effettuata dal RUP nell'elaborato di progetto denominato "Documento di stima economica" e riferiti alle seguenti voci:

- manodopera per installazione strumentazioni di rilevazione della velocità
- taratura annuale
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- operatore front office

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'operatore economico è chiamato ad esporre, nell'ambito dell'offerta economica, il proprio costo della manodopera.

Tale costo della manodopera, indicato dall'operatore economico, resta fisso ed invariabile all'interno dell'importo derivante dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara.

Atteso che l'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale",* qualora tale costo indicato dall'operatore economico fosse inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, l'operatore economico sarà tenuto a fornire alla stazione appaltante motivata giustificazione. In ogni caso l'eventuale minor costo indicato dall'operatore economico dovrà sempre rispettare i minimi salariali e potrà derivare solo da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

La stazione appaltante si riserva, comunque, di effettuare verifiche in relazione al differente costo della manodopera indicato dall'operatore economico.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **CCNL H011 - Terziario - Distribuzione – Servizi**.

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta *(compilando l'apposita sezione dell'Allegato __ "Dichiarazioni integrative")* il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelle del contratto CCNL H011 - Terziario - Distribuzione – Servizi, indicato nel presente Disciplinare di gara, applicabile in base alla tipologia propria dell'operatore economico; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice e in conformità all'allegato I.01, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara di applicare per le prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, il contratto collettivo CCNL H011 - Terziario - Distribuzione – Servizi indicato nel presente Disciplinare di gara;
b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, il contratto collettivo CCNL H011 - Terziario - Distribuzione – Servizi indicato nel presente Disciplinare di gara
   o in alternativa
c. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art.110, in conformità all'articolo 4 dell'allegato I.01.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta

sussistente l'equivalenza quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel presente Disciplinare di gara e quando gli scostamenti relativi alle tutele normative siano marginali.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

L'importo dei **costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00** poiché, come meglio dettagliato nel Capitolato al paragrafo 1.5 "Importo dell'appalto", non si ravvisano, allo stato, rischi derivanti da interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Amministrazione provinciale e quelle svolte dal personale dell'Appaltatore.

In particolare, le attività oggetto dell'appalto, consistenti prevalentemente nella gestione amministrativa, informatica e documentale dei procedimenti relativi ai verbali, sono svolte principalmente presso le sedi dell'appaltatore e/o mediante strumenti telematici e, per le prestazioni riconducibili a servizi di natura intellettuale, trova applicazione quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli eventuali accessi del personale dell'appaltatore presso le sedi dell'Amministrazione Provinciale dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione e, sulla base delle modalità di esecuzione previste, non comportano allo stato interferenze lavorative tali da richiedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, gli obblighi relativi alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, all'informazione sui rischi specifici eventualmente presenti nei luoghi nei quali il personale dell'appaltatore sia chiamato ad operare, nonché, ove applicabili, alla cooperazione e al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione.

Limitatamente al servizio di rilevazione elettronica della velocità sono stati quantificati in complessivi **€ 5.832,00** gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, calcolati in particolare con riferimento ai lavori di installazione e agli interventi di manutenzione degli strumenti di rilevazione della velocità.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione, prima della consegna del servizio, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene ai rischi come sopra indicati

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'**anticipazione** del prezzo nella misura **pari al 20%**, da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2 del Capitolato.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **48 (*quarantotto*) mesi** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Per quanto riguarda le specifiche tempistiche relative all'operatività dei rilevatori di velocità, si rimanda a quanto previsto all'art.1.3.1 del Capitolato Tecnico.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'avvio dell'esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 30 (*trenta*) giorni dalla stipulazione del contratto, fatta salva la consegna del servizio in via anticipata, ai sensi dell'art.17 c. 8 del D.Lgs. n.

36/2023 e s.m.i..

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza il seguente indice **PPS (Prezzi alla Produzione dei Servizi - BtoB)**, in applicazione di quanto previsto all'art. 4.1 del Capitolato Tecnico.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare **i**l contratto per una durata massima pari a **24** ***(ventiquattro)*** **mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto**.** L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.*

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato, altresì, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. Tale proroga tecnica è prevista per massimo **6** ***(sei)*** **mesi**. Anche in tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'importo stimato di tali opzioni è pari a € **€ 854.145,00***,* al netto di Iva.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € **2.220.777,00** al netto di Iva.

Tabella 1

Importo complessivo (A+B)	**€ 1.366.632,00**
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	**€ 854.145,00**
Valore globale stimato	**€ 2.220.777,00**

* In materia di "quinto d'obbligo, come precisato nella Relazione Illustrativa al Bandi tipo 1, "*quando la fattispecie è considerata dalla stazione appaltante come esemplificazione delle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 120, allora va inserita nel calcolo del valore complessivo dell'appalto. In alternativa, si ritiene che la stazione appaltante possa prevedere nel bando il ricorso al quinto d'obbligo, invece che come particolare tipo di opzione (articolo 120, comma 1, lettera a), come vincolo da imporre all'appaltatore in caso di sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari (articolo 120, comma 1, lettera b) o di varianti in corso d'opera (articolo 120, comma 1, lettera c). In questa ipotesi, non essendo conoscibile ex ante, il relativo importo non va conteggiato nel valore complessivo dell'appalto. In questo senso il parere del MIT n. 3116/2024".*

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 94, c.3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.,** l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza di condanna definitiva o il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile sono stati emessi nei confronti:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;

- dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente.
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

1) membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);*
2) membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
3) membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
4) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
5) altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
6) altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)*

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, c.3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i..

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate ***nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023*** *e s.m.i.*.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i. in tema di disciplina dell'esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nl DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i., l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. *(illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico)* è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

- condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale e aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando della presente gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- contestata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:
  1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
  2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
  4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
  5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i.:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i. e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a. in sede di presentazione dell'offerta:
   - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
   - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di

quella data;

b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (***Allegato 8***), di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, c. 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti

relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.5 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

   Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei

registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari **ad € 1.300.000,00** *(Euro unmilionetrecentomila/00)* IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, la capacità di gestire e fatturare un volume di attività economicamente compatibile con l'importo dell'affidamento in questione; una capacità economico-finanziaria ridotta rispetto al fatturato globale richiesto non consentirebbe di individuare operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto nonché dotati delle risorse economiche e dei mezzi necessari per il suo espletamento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi dieci (10) anni** dalla data di pubblicazione della gara di almeno **n.2 servizi analoghi di supporto per la gestione globale delle attività inerenti al processo sanzionatorio amministrativo e noleggio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi elettronici di rilevazione della velocità,** di importo minimo, ciascuno, pari ad **€ 500.000,00 *(Euro cinquecentomila/00).***

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al **paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto:

   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al precedente **paragrafo 6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di rete o Geie nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito relativo ai **servizi analoghi** di cui al precedente **paragrafo 6.3. lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, secondo le specifiche di seguito riportate.

   In dettaglio, in considerazione della **infrazionabilità** dei singoli servizi analoghi di cui al **paragrafo 6.3 lett. a)**, gli stessi dovranno essere stati eseguiti, alternativamente:

   - entrambi dalla **mandataria** per l'importo minimo di **€ 500.000,00** *(Euro cinquecentomila/00)***,** ciascuno;
   - entrambi dalla **mandante** per l'importo minimo di **€ 500.000,00** *(Euro cinquecentomila/00),* ciascuno;
   - n. 1 servizio dell'importo minimo di **€ 500.000,00** *(Euro cinquecentomila/00)* eseguito dalla **mandataria** ed n. 1 servizio dell'importo minimo di **€ 500.000,00** *(Euro cinquecentomila/00)* eseguito dalla **mandante**.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto delle capacità tecnico-professionali operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto, che abbiano già svolto servizi affini, per contenuti e per modalità, e che quindi siano in grado di eseguire adeguatamente le prestazioni richieste.

Con riferimento a ciascun servizio analogo, verrà considerato il servizio o la parte di esso svolto e fatturato nel corso dei dieci anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara; pertanto sarà considerato valido:

- il servizio iniziato ed ultimato nel corso del decennio regolarmente fatturato;

- il servizio affidato nel corso del decennio e non ancora terminato in quanto ricompreso in contratti di durata pluriennale, relativamente alla parte svolta nel corso del decennio considerato, regolarmente fatturato.

Nel caso in cui uno o entrambi i servizi sia/siano stato/i prestato/i in raggruppamento con altri operatori economici, ferma restando **l'infrazionabilità del/i singolo/i servizio/i** dovrà essere indicata la parte del/dei servizio/i realizzato/i dal dichiarante con l'indicazione della sua incidenza percentuale, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo corrispondente del servizio/i prestato/i.

Non verrà considerata la parte del servizio affidata in subappalto ad altri operatori economici.

6.5 INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al **paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera

di commercio.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla Domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **dieci (10) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di **dieci giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

AVVALIMENTO FINALIZZATO AD ACQUISIRE UN REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

Nel caso in cui l'ausiliario fornisca al concorrente il requisito di partecipazione del **fatturato globale, di cui al paragrafo 6.2 lett. a),** il contratto di avvalimento dovrà contenere l'impegno a mettere a disposizione la propria la capacità economico-finanziaria costituita dal fatturato globale conseguito dall'ausiliario nel settore d'attività e nel periodo temporale richiesto dal presente Disciplinare di gara, al fine di garantire in questo modo la solidità finanziaria dell'appalto.

Nel caso in cui l'ausiliario fornisca al concorrente il requisito di partecipazione di **capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 6.3 lett. a),** dovrà dettagliare nel contratto di avvalimento quali dotazioni tecniche e quali risorse strumentali e umane verranno messe a disposizione, assumendo esplicitamente l'impegno ad affiancare l'ausiliato, con tali dotazioni e risorse, per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione:

- la mancata precisazione nel contratto di avvalimento di quanto sopra o l'inserimento di formule generiche di impegno saranno causa di nullità del contratto e di esclusione dalla gara;
- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella ***Sezione A) del Modulo Allegato 5) "Dichiarazione impresa ausiliaria"*** da inserire nella documentazione amministrativa;
- **il contratto di avvalimento va inserito nella documentazione amministrativa**

AVVALIMENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L'OFFERTA DEL CONCORRENTE (AVVALIMENTO PREMIALE)

Nel caso di **avvalimento premiale** l'ausiliario dovrà indicare nel contratto di avvalimento quali requisiti finalizzati a migliorare l'offerta del concorrente intende fornire, dettagliando le dotazioni tecniche e le risorse strumentali e umane che verranno messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento premiale:

- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella ***Sezione B) del Modulo Allegato 5) "Dichiarazione impresa ausiliaria"*** da inserire nella documentazione amministrativa;
- **il contratto di avvalimento va inserito nella documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica;**
- la sua mancata produzione o la sua formulazione generica comporteranno esclusivamente la mancata attribuzione dei punteggi previsti per i corrispondenti elementi di valutazione dell'offerta.

NB) Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta:

- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella ***Sezione C) del Modulo Allegato 5) "Dichiarazione impresa ausiliaria"*** da inserire nella documentazione amministrativa;
- **devono essere prodotti DUE SEPARATI CONTRATTI DI AVVALIMENTO**, da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente deve allegare nella documentazione amministrativa:

- **DICHIARAZIONE resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo ***(Allegato n. 5) "Dichiarazione Impresa Ausiliaria",*** con cui la stessa:

  ✓ compila la **Sezione A)** in caso di Avvalimento finalizzato a far acquisire requisiti di partecipazione;

  compila la **Sezione B)** in caso di Avvalimento premiale finalizzato a migliorare l'offerta del concorrente;

  compila la **Sezione C)** in caso di Avvalimento finalizzato sia a far acquisire requisiti di partecipazione sia a migliorare l'offerta del concorrente;

  ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di

cui è carente il concorrente;

- ✓ dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- ✓ dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per servizi;
- ✓ dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- ✓ ***(solo in caso di avvalimento premiale)*** dichiara di non partecipare alla procedura di appalto in forma singola o associata conformemente a quanto disposto dall'art.104, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- ✓ compila la ***"Sezione D riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023"*** presente in calce al Modulo

- **D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico Europeo*" – *Request (Allegato n. 2)*,** da presentarsi distintamente anche per **l'impresa ausiliaria,** sottoscritto digitalmente dalla stessa**,** compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
  - *"Informazioni relative all'operatore economico":*
  - *"Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";*
  - *"Criteri generici"*
  - *"Criteri Esclusione"*
  - *"Criteri di selezione"*

- ad integrazione del DGUE Modulo **Allegato 6) "Dichiarazione Titolare effettivo"**

L'***Allegato 2)***, l'***Allegato 5)*** e l'***Allegato n. 6)*** devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

NB)

Il concorrente deve inoltre allegare:

- **IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO** che deve essere inserito:

  - nella Documentazione amministrativa, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;

  - nell'Offerta tecnica, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

  o in alternativa

- **DUE DISTINTI CONTRATTI DI AVVALIMENTO** nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione, sia per migliorare l'offerta, da allegare rispettivamente:

  - nella Documentazione amministrativa (contratto di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione);

  - nell'Offerta tecnica (contratto di avvalimento premiale finalizzato a migliorare l'offerta)

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (*art.104, comma 7*);
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione *(art.104, comma 8);*
- la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il RUP accerta in corso di esecuzione del servizio che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. (*art.104, comma 9);*
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.104, comma 9*).

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso:
La stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 119 co. 17, del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni oggetto del contratto di appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (cd **subappalto a cascata**) in ragione della natura, delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire la stretta interconnessione delle prestazioni oggetto di affidamento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività prevalente e nella prestazione secondaria l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

I dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella *"Tabella personale operatore economico uscente",* allegata al Capitolato Tecnico e contiene il numero degli addetti con indicazione di qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al **30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La stazione appaltante verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario.

Inoltre, in corrispondenza di ogni pagamento, l'aggiudicatario dovrà rendere apposita dichiarazione in cui:

- darà atto, ove tenuto, di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- comunicherà le eventuali nuove assunzioni effettuate, dando atto, se ne ricorrono le condizioni, del rispetto delle quote assunzionali relative all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile come sopra indicate.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al precedente paragrafo 3).

A tal fine gli operatori economici concorrenti devono presentare, in sede di offerta tecnica, un Piano di Assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato "*"Tabella personale operatore economico uscente"*" facente parte del progetto di servizio, contenente il numero degli addetti con indicazione del CCNL di riferimento, del livello di inquadramento contrattuale, della mansione, monte ore e del livello di anzianità.

L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo attualmente applicato; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

A tal fine, il concorrente è tenuto a presentare **nella busta telematica contenente l'Offerta Tecnica,** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16) del presente Disciplinare di gara, uno specifico **PIANO DI ASSORBIMENTO** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al lavoratore coinvolto e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

L'aggiudicatario dell'appalto, in fase di esecuzione del contratto, darà attuazione a quanto indicato, in sede di offerta tecnica, con il Piano di Assorbimento. Il rispetto di quanto indicato nel suddetto Piano di Assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Si precisa che la clausola sociale non si applica in caso di subappalto, subaffidamenti, incarichi di natura

professionale posti in essere dall'appaltatore uscente.

La mancata accettazione della clausola sociale, rappresentata dalla mancata presentazione del Piano di Assorbimento, costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata e come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 27.332,64,** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto BPER BANCA S.P.A. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 154 - depositi cauzionali - IBAN IT 92U0538711502000049437111 intestato alla Provincia di Mantova.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per ***180 giorni*** dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ***90 giorni***, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del ***30% (trenta per cento)*** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

   In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

   - per i soggetti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b) Riduzione del **50% (cinquanta per cento)**, in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del ***10% (dieci per cento)***, cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che

costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'art. 65, c.2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** *(**Euro centosessantacinque/00**)* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, (GURI 112 del 16 maggio 2026) o successiva delibera pubblicata al seguente link *https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire

entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 10 DICEMBRE 2026

a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 Mbyte per singolo file.

La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati PDF, Excel, Word, PPT, e formati immagini come PNG JPG ecc…

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1) e nel documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (*da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi)* componenti il percorso guidato "***Invia offerta***".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni ***Allegato 1)*** – Schema di Domanda di Partecipazione, ***Allegato 2)*** - Documento di gara unico europeo (DGUE Request), ***Allegato 3.a)*** - *Dichiarazioni operatore economico singolo,* ***Allegato 3.b)*** - *Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari – Geie,* ***Allegato 3.c)*** - *Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete,* ***Allegato 3.d)*** - *Dichiarazioni Consorzi di cooperative – Consorzi di imprese artigiane – Consorzi stabili,* ***Allegato 4)*** - Dichiarazioni integrative, ***Allegato 5)*** - Dichiarazioni impresa ausiliaria,

Allegato 6) - Dichiarazione "titolare effettivo" sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

N.B.)
Come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" – (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o

dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione, unitamente all'offerta tecnica, del Piano di Assorbimento, recante le modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto della clausola sociale di cui al paragrafo 9) del presente Disciplinare di gara;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato **"*Invia offerta*"** della PAD, l'operatore economico utilizza gli appositi campi, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) ***Allegato 1) -*** Domanda di partecipazione
2) ***Allegato 2)*** – DGUE "Request"
3) ***Allegato 3.a)*** - Dichiarazioni operatore economico singolo
4) ***Allegato 3.b)*** - Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi ordinari - Geie
5) ***Allegato 3.c)*** - Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete
6) ***Allegato 3.d)*** - Dichiarazioni Consorzi di cooperative – Consorzi di imprese artigiane – Consorzi stabili
7) ***Allegato 4)*** - Dichiarazioni Integrative
8) ***Allegato 6)*** - Dichiarazione "titolare effettivo"
9) **GARANZIA PROVVISORIA** unitamente ad eventuale copia scansionata della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione
10) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO** all'ANAC
11) documentazione in caso di avvalimento di cui al precedente paragrafo 7;
12) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
13) eventuale procura

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo da € 16,00***, secondo il modello di cui all'**Allegato 1 "Domanda di partecipazione"**.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge

n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

***Marca da Bollo**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Si considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della

presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato (**Request.xml**).

A seguito delle novità introdotte dalla digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto, l'operatore economico, al fine di predisporre il DGUE, dovrà seguire la procedura indicata al seguente link:

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/comunicazione/notizie-ed-eventi/DettaglioNews/News2024/nws-5-feb-miap-eprocurement/nws-5-feb-miap-eprocurement

ovvero:

"Gli **Operatori Economici** potranno:

generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **Request** messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara. A tal fine è possibile utilizzare il **medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP** nel portale https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
- Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

concluso l'iter di predisposizione del DGUE caricare in formato .**pdf firmato digitalmente**, il file DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara".

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.

445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"** con le quali:

1. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, secondo una delle seguenti modalità:
   - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"
   - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
   - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

2. DICHIARA che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di *conflitto di interesse* ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.Lgs, n. 36/2023, non diversamente risolvibile e SI IMPEGNA a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o, in caso di aggiudicazione, nella fase esecutiva del contratto;

3. ACCETTA E SI IMPEGNA a rispettare la clausola sociale come disciplinata al paragrafo 9 del presente Disciplinare di gara e a tal fine dà atto di aver presentato, in sede di offerta tecnica, il Piano di Assorbimento del personale;

4. PRENDE ATTO che la mancata accettazione della clausola sociale e/o la mancata presentazione del Piano di Assorbimento costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura di gara;

5. AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ***oppure***

   NON AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, relativamente alle parti che contengono segreti tecnici/commerciali. A tal fine DICHIARA di avere inserito nella busta telematica "Offerta Tecnica":
   - una RELAZIONE in cui vengono indicate le parti relativamente alle quali si chiede l'oscuramento e in cui vengono fornite le motivazioni a supporto della richiesta.
   - *(facoltativo)* COPIA dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente
- In caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo
- In caso di RTI, Consorzio ordinario, le dichiarazioni Integrative devono essere rese anche da ciascuna mandante
- Per le aggregazioni di rete si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 15.1)

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, resa mediante compilazione e sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, resa mediante compilazione e sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, mediante compilazione e sottoscrizione della Domanda di partecipazione, resa da ciascun concorrente, attestante:
    a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, resa mediante compilazione e sottoscrizione della Domanda di partecipazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, resa mediante compilazione e sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, resa mediante compilazione e sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
    - copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione, resa mediante compilazione e sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle parti del servizio che eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, resa mediante compilazione e sottoscrizione della Domanda di partecipazione, da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

   a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

   (o, in alternativa)

   a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ……. [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
   - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ____ da _____;
   - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ____ da _____;

c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
   - che è stato emesso il provvedimento ____ *(indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)* in data ___ da parte di ___;

d. *[**solo per i consorzi stabili**]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f. di partecipare in più di una forma, _____ *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente ____*[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato ***"Invia offerta"*** l'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, nell'apposito campo "**Busta tecnica",** a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**;

b) **ALLEGATO 7 – OFFERTA TECNICA**;

c) **PIANO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE**

d) (*EVENTUALE*) in caso di avvalimento premiale, **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**;

e) (*EVENTUALE*) nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata, **RELAZIONE,** con eventuali allegati, che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta

a) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

che contiene una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.
Tale Relazione Illustrativa dovrà essere articolata in **5 SEZIONI** di cui:

- **Sezione 1**: dedicata al criterio di valutazione ***1. "Progetto organizzativo-gestionale del servizio",*** così ripartito:
  - sub-criterio di valutazione ***1.1. "Metodologia organizzativa e tecnico-operativa di gestione del servizio";***
  - sub-criterio di valutazione ***1.2. "Composizione e gestione del team dedicato";***
  - sub-criterio di valutazione ***1.3. "Rapporto con l'utenza";***
  - sub-criterio di valutazione ***1.4. "Rapporto con l'Ente e governo della commessa";***
- **Sezione 2**: dedicata al criterio di valutazione ***2. "Strumenti di rilevazione",*** così ripartito:
  - sub-criterio di valutazione ***2.1. "Caratteristiche e funzionalità degli strumenti di rilevazione";***
  - sub-criterio di valutazione ***2.2. "Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di rilevazione";***

- **Sezione 3**: dedicata al criterio di valutazione ***3. "Software gestionale e interoperabilità",*** così ripartito:
  - sub-criterio di valutazione ***3.1. "Caratteristiche e funzionalità del software proposto per la gestione del ciclo sanzionatorio";***
- **Sezione 4**: dedicata al sub-criterio di valutazione ***5. "Supporto legale" ,*** così ripartito:
  - sub-criterio di valutazione ***5.1. "Supporto legale ed eventuale gestione del contenzioso";***
- **Sezione 5**: dedicata al sub-criterio di valutazione ***6. "Servizi aggiuntivi/migliorativi" ,***così ripartito:
  - sub-criterio di valutazione ***6.1. "Soluzioni aggiuntive/migliorative per la gestione tecnico-operativa del servizio".***

La Relazione Illustrativa:

- non deve superare ***15 (quindici) facciate*** formato ***UNI A4;***
- deve essere scritta in carattere non inferiore ad ***Arial 11,*** non compressa, con interlinea 1,5;
- non sono computati nel numero delle max 15 pagine l'indice, le copertine, gli eventuali sommari;
- deve essere articolata nelle **5 Sezioni** sopra indicate;
- ogni Sezione dovrà recare come denominazione l'esatta indicazione del criterio/sub-criterio cui si riferisce *(ad. es: Sezione 1 – 1.1. Progetto organizzativo-gestionale del servizio");*
- la Sezione 2 dovrà essere corredata da specifiche **SCHEDE TECNICHE** (eccedenti le 15 pagine);
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.

La mancata produzione della Relazione Illustrativa produce l'esclusione dalla gara del concorrente per l'impossibilità di valutare i contenuti caratterizzanti l'offerta tecnica.

La mancata presentazione delle **SCHEDE TECNICHE,** a corredo della **Sezione 2,** non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio di valutazione ***2.1. "Caratteristiche e funzionalità degli strumenti di rilevazione".***

b) **MODULO OFFERTA TECNICA (Allegato 7)** ***(rif. criteri di valutazione 4.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5)***.

Con riferimento ai seguenti criteri di valutazione di tipo tabellare:

- Criterio di valutazione **4.1** ***"Pianificazione e tempi di avvio delle attività"***
- Criterio di valutazione **7.1** ***"Possesso certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001"***
- Criterio di valutazione **7.2** ***"Possesso certificazione parità di genere UNI/PDR 125:2022"***
- Criterio di valutazione **7.3** ***"Possesso certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001"***
- Criterio di valutazione **7.4** ***"Possesso certificazione di sistema del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro ISO 45001"***
- Criterio di valutazione **7.5** ***"Possesso rating di legalità 3 stelle"***

In alternativa, per i sub-criteri di valutazione 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 è possibile produrre **COPIA DELLE SUDDETTE CERTIFICAZIONI**.

La mancanza delle dichiarazioni o della produzione delle copie delle suddette certificazioni equivale a dichiarazione di mancato possesso delle stesse e produce la non attribuzione del relativo punteggio.

Il **MODULO OFFERTA TECNICA (Allegato 7)** dovrà essere corredato da specifico **CRONOPROGRAMMA.**
La mancata presentazione del **CRONOPROGRAMMA,** a corredo del Modello **Allegato 7 "OFFERTA TECNICA",** non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio di valutazione ***4.1. "Pianificazione e tempi di avvio delle attività".***

c) Il **PIANO DI ASSORBIMENTO del personale dell'operatore economico uscente deve essere obbligatoriamente presentato**, a pena di esclusione, da tutti i concorrenti a supporto della dichiarazione (anch'essa obbligatoria) di accettazione della clausola sociale, resa attraverso la compilazione dell'***Allegato 4 "Dichiarazioni integrative".***
Il Piano di Assorbimento deve illustrare le concrete modalità di applicazione della "Clausola sociale" di cui al ***paragrafo 9)*** del presente Disciplinare di gara, con particolare riferimento al lavoratore che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento e trattamento economico, monte ore, ecc.).
Il Piano di Assorbimento deve risultare coerente e compatibile con quanto indicato dai concorrenti nella propria Offerta Tecnica.
Il Piano di Assorbimento deve essere presentato anche dall'operatore economico uscente.

NB)
Il Piano di Assorbimento deve consistere in un prospetto/elaborato di **max 2 pagine** di formato **massimo pari all'A4.**

d) **(EVENTUALE)** Inoltre, nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare **richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata**, in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, nella busta telematica "Offerta Tecnica":
- dovrà essere inserita una **RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta;
- potranno essere allegate alla Relazione **COPIE DEI DOCUMENTI** presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate**.**

L'Offerta Tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Tutta la documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica deve essere formulata prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati al successivo *paragrafo 18.1) "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica",* rispettando le indicazioni in esso fornite ai fini della sua compilazione.

NB)
- **Ogni file** contenente la documentazione costituente l'offerta tecnica sopra indicata **deve essere sottoscritto digitalmente** e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, nel rispetto del principio di equivalenza.
- L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

- Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare di gara.
- Nel caso in cui uno o più file facenti parte dell'Offerta Tecnica non vengano firmati o non vengano firmati correttamente, ciò non produrrà l'esclusione dalla gara.
- Qualora il concorrente intenda avanzare richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata, resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.
- L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.
- L'Offerta Tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante.
- La chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuiranno alla positiva valutazione complessiva dell'offerta.

Si invitano pertanto i concorrenti ad attenersi puntualmente alle indicazioni sopra riportate e soprattutto a rispettare il numero di pagine indicato.

17. OFFERTA ECONOMICA

Al secondo step del percorso guidato **"*Invia offerta*",** l'operatore economico inserisce l'Offerta Economica nella PAD.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) indicare a Sistema, nell'apposito campo "***Offerta Economica***", la propria **OFFERTA ECONOMICA**, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'importo a base di gara.

   Il ribasso offerto si intende al netto di Iva nonché dei costi della sicurezza e/o di altre imposte e contributi di legge.

   Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

   Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.

b) indicare, a Sistema, nell'apposito campo ***"di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"*** i propri ***COSTI*** **AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO** afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento al servizio posti a base di gara.

c) indicare, nell'apposito campo ***"di cui costi del personale"*** i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento al servizio posto a base di gara. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i

relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA

Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" il valore individuato dalla stazione appaltante, **pari ad € 5.832,00.**

Tale valore, quantificato in **€ 5.832,00**, non corrisponde ai costi della sicurezza derivanti da interferenza, posto che tali costi sono stati determinati nella misura pari ad € 0,00, ma, diversamente, corrisponde agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, calcolati in particolare con riferimento ai lavori di installazione e agli interventi di manutenzione degli strumenti di rilevazione della velocità.

NB) *Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dalla Stazione Appaltante e non coincidono con gli "Oneri Aziendali della sicurezza" afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico.*

Al **terzo step** del percorso guidato **"*Invia offerta*",** la piattaforma Sintel genera automaticamente il **"Documento d'offerta"** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. Tale documento dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, **effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta"** debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso "*Invia offerta*" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 65, c. 2, lett. f), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)	• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
• R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 65, c. 2, lett. f), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
• Consorzio (art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

• Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	• Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e si comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 15.1)

Al quarto step del percorso guidato ***"Invia offerta"*** l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto ***"Invia offerta".***. Al momento della ricezione dell'offerta Sintel invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta Tecnica	***85***
Offerta Economica	***15***
totale	***100***

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max
1	PROGETTO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE DEL SERVIZIO	40	1.1	Metodologia organizzativa e tecnico-operativa di gestione del servizio	16	
			1.2	Composizione e gestione del team dedicato	8	
			1.3	Rapporto con l'utenza	8	
			1.4	Rapporto con l'Ente e governo della commessa	8	
2	STRUMENTI DI RILEVAZIONE	19	2.1	Caratteristiche e funzionalità degli strumenti di rilevazione	10	
			2.2	Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di rilevazione	9	
3	SOFTWARE GESTIONALE E INTEROPERABILITÀ	10	3.1	Caratteristiche e funzionalità del software proposto per la gestione del ciclo sanzionatorio	10	
4	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'	5	4.1	Pianificazione e tempi di avvio delle attività		5
5	SUPPORTO LEGALE	3	5.1	Supporto legale ed eventuale gestione del contenzioso	3	
6	SERVIZI AGGIUNTIVI/ MIGLIORATIVI	3	6.1	Soluzioni aggiuntive/migliorative per la gestione tecnico-operativa del servizio	3	
7	POSSESSO CERTIFICAZIONI	5	7.1	Possesso certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001		1
			7.2	Possesso certificazione parità di genere UNI/PDR 125:2022		1
			7.3	Possesso certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001		1
			7.4	Possesso certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001		1
			7.5	Possesso rating di legalità 3 stelle		

						1
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	**85**			**75**	**10**

1	***PROGETTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DEL SERVIZIO***	***Max punti 40***

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche, l'organizzazione e le modalità di gestione del servizio.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ *1.1.)*

Metodologia organizzativa e tecnico-operativa di gestione del servizio

Max punti 16

Il concorrente dovrà descrivere la metodologia organizzativa e le procedure operative che intende porre in essere per lo svolgimento del servizio, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Nello specifico verranno valutate le soluzioni organizzative, tecniche ed operative che il concorrente intende adottare per ottimizzare la gestione del ciclo sanzionatorio garantendo, nelle diverse fasi, qualità, efficacia e un apprezzabile livello di innovazione.

In particolare, saranno oggetto di valutazione l'efficienza e la sicurezza nella gestione delle seguenti fasi del ciclo sanzionatorio:

- acquisizione immagini/dati e validazione
- verbalizzazione e data entry
- tracciabilità degli incassi
- archiviazione

Sarà valutata, altresì, la capacità di massimizzare la tempestività:

- delle notifiche
- della gestione delle anomalie
- dei meccanismi di monitoraggio e di controllo della qualità.

Verranno valutate positivamente le soluzioni che garantiscano completezza del processo, segregazione delle responsabilità, tracciabilità, gestione eccezioni/imprevisti, continuità e coerenza con le competenze riservate alla Polizia Provinciale.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ *1.2.)*

Composizione e gestione del team dedicato

Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere il team dedicato al presente appalto.

Il concorrente dovrà illustrare, nello specifico, la composizione e l'articolazione del gruppo di lavoro dedicato al servizio, prendendo in considerazione l'esperienza specifica, i ruoli, le responsabilità assegnate e le competenze possedute nonché il piano di formazione e addestramento del personale preposto all'utilizzo degli strumenti forniti.

Dovranno, in particolare, essere indicate, oltre all'unità operativa destinataria del progetto di assorbimento, le risorse impiegate in maniera stabile e continuativa alla commessa, descrivendo le soluzioni che si intendono adottare per incrementare le risorse impiegate durante i periodi di massima intensità operativa e le eventuali sostituzioni del personale onde garantire continuità operativa nella prestazione del servizio.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ *1.3.)*

Rapporto con l'utenza

Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere come intende organizzare i servizi di interazione con il cittadino, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato. La proposta sarà valutata in base alla capacità di massimizzare l'efficienza dei canali di contatto e garantire la piena accessibilità dei servizi.

Verranno valutate le modalità relative alla messa a disposizione del portale dedicato al cittadino e le modalità di attivazione di canali digitali.

Verranno apprezzate le soluzioni proposte volte a migliorare le modalità di accesso al portale, di autenticazione sicura mediante SPID e CIE, di consultazione dei verbali e fotogrammi, nonchè le modalità di pagamento integrate con la posizione debitoria, consentendo all'utente di accedere direttamente al pagamento dalla pagina dedicata, senza dover reinserire dati già disponibili. Il sistema dovrà, inoltre, permettere la visualizzazione dell'importo dovuto e delle relative scadenze, aggiornare automaticamente lo stato del verbale a seguito della conferma del pagamento e, ove tecnicamente possibile, impedire l'esecuzione di pagamenti duplicati; dovrà consentire la compilazione e sottoscrizione del modulo dati conducente (gestione iter dell'obbligato e del trasgressore), con gestione automatizzata del conseguente iter differenziato tra obbligato in solido e trasgressore, conforme alle linee guida Italia designer.

Saranno oggetto di valutazione, altresì, le soluzioni organizzative per l'assistenza a distanza, le strategie volte ad assorbire efficacemente i periodi di massima intensità operativa attraverso l'attivazione del contact center previsto dal Capitolato, la predisposizione di un modello operativo e l'adozione di soluzioni metodologiche orientate a risolvere le istanze degli utenti, garantendo un efficiente tracciamento delle richieste e una gestione organizzata degli appuntamenti e, al contempo, minimizzando l'impatto burocratico e logistico sulle strutture interne dell'Ente con conseguente riduzione dell'affluenza fisica presso gli uffici provinciali e del carico di operazioni del personale interno.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ *1.4.)*

Rapporto con l'Ente e governo della commessa

Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere il modello organizzativo e di governance proposto per garantire una gestione efficiente, trasparente e tempestiva del servizio, con particolare riferimento alle relazioni con la Provincia, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Verranno valutati, in particolare, i seguenti aspetti organizzativi:

- governance della commessa: dovrà essere individuato il Referente dell'appalto e le ulteriori figure specialistiche di raccordo con i relativi ruoli e responsabilità;
- periodicità e modalità degli incontri di coordinamento;
- struttura e contenuti della reportistica periodica;
- procedure per la prevenzione, gestione e risoluzione delle criticità operative, tecniche o amministrative;
- piano di escalation dettagliato, con indicazione chiara dei tempi di reazione, dei responsabili di riferimento e dei tempi massimi di risoluzione dei disservizi

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16.

2	***STRUMENTI DI RILEVAZIONE***	***Max punti 19***

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso ed esaustivo le caratteristiche, le funzionalità e le modalità installazione e manutenzione dei rilevatori di velocità a garanzia di un efficiente svolgimento del servizio.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ 2.1.)

Caratteristiche e funzionalità degli strumenti di rilevazione

Max punti 10

Il concorrente dovrà descrivere, in modo dettagliato, le specifiche tecniche, le modalità di installazione, l'adattabilità infrastrutturale e le prestazioni funzionali dei dispositivi di rilevazione proposti per il servizio indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Nello specifico verranno valutate:

- qualità della documentazione dell'infrazione, risoluzione del sensore delle immagini di contesto, associato o integrato nel sistema, destinato alla documentazione della violazione, tipologie di memorizzazione delle immagini dei transiti (come desumibile dal contenuto del decreto di approvazione/omologazione);
- flessibilità installativa e adattabilità ai siti e all'alimentazione ed, in particolare, capacità del sistema di essere installato, in relazione alle caratteristiche del sito e nel rispetto delle prescrizioni tecniche e normative applicabili, su palo laterale alla carreggiata, su portale o su viadotto, senza che la diversa configurazione del sito determini una riduzione delle prestazioni richieste;
- adattabilità ai siti e alle condizioni di alimentazione esistenti ed, in particolare, capacità del sistema di adattarsi alle caratteristiche infrastrutturali e alle modalità di alimentazione elettrica già presenti

nei siti oggetto del servizio, garantendo il regolare funzionamento delle apparecchiature senza necessità di modifiche sostanziali agli impianti esistenti.

Saranno considerate anche le soluzioni che consentano il funzionamento continuativo del sistema mediante l'utilizzo delle infrastrutture di alimentazione già disponibili presso il sito, comprese quelle basate su impianti fotovoltaici esistenti, ove presenti e tecnicamente idonei.

Le caratteristiche e le funzionalità degli strumenti di rilevazione dovranno essere documentate da specifiche **SCHEDE TECNICHE**.

Verranno valutati i dispositivi di rilevazione approvati/omologati che consentano di rilevare, anche da remoto, ulteriori violazioni oltre al superamento della velocità tra quelle previste all'art. 201 c.1-bis (violazioni ex artt. 61, 62, 80, 141, 143, 148, 193, 214 CdS).

Verrà valutata la qualità della prova fotografica: indicare risoluzione effettiva del sensore delle immagini di contesto, qualità delle immagini in bianco e nero o a colori diurne e notturne, gestione dell'illuminazione, leggibilità della targa e inquadratura del veicolo. Allegare esempi reali e dati tecnici verificabili. La miglioria non è dichiarare genericamente «immagini ad alta definizione», ma dimostrare perché la documentazione prodotta sia più utile e leggibile.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 2** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16.

⇒ *2.2.)*

Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di rilevazione

Max punti 9

Il concorrente dovrà descrivere il programma di manutenzione, controlli e verifiche periodiche degli strumenti di rilevazione, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.
Verranno, in particolare, valutate con riferimento all'installazione:

- le modalità di installazione iniziale e la relativa tempistica prevista, espressa in giorni naturali e consecutivi per l'installazione iniziale del sistema presso i siti già attrezzati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Il calcolo dei giorni decorre dal rilascio del nulla osta e dell'ordinanza emessa dall'Ente. Il tempo dichiarato dovrà comprendere tutte le attività di competenza dell'operatore economico necessarie per l'installazione, la configurazione e la messa in esercizio del sistema, fatto salvo quanto espressamente posto a carico della Stazione Appaltante;
- le modalità di realizzazione e attivazione di un singolo nuovo sito richiesto dalla Stazione Appaltante con indicazione della tempistica prevista, espressa in giorni naturali e consecutivi. Il calcolo dei giorni decorre dal rilascio del nulla osta e dell'ordinanza emessa dall'Ente. Il tempo dichiarato dovrà comprendere tutte le attività di competenza dell'operatore economico necessarie per la realizzazione, l'installazione, la configurazione e la messa in esercizio del sistema, fatto salvo quanto espressamente posto a carico della Stazione Appaltante;
- le modalità operative e tempi previsti per l'esecuzione delle tarature iniziali (propedeutiche all'attivazione) e periodiche/successive sui sistemi installati. La proposta dovrà specificare le procedure di verifica della conformità degli apparati, la gestione dei tempi di fermo macchina ridotti al minimo e le modalità di rilascio delle relative certificazioni o rapporti di taratura, garantendo la continuità e la precisione del sistema.

Verranno, inoltre, valutate con riferimento alla manutenzione:

- le modalità di realizzazione e di tracciabilità della manutenzione ordinaria;
- le modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche periodiche;
- le modalità di realizzazione della manutenzione straordinaria, e le modalità di intervento indicando i procedimenti operativi, le tempistiche e la strumentazione/dotazione tecnica utilizzata per far fronte alle situazioni di disservizio non preventivabili (guasto, rottura o malfunzionamento) al fine di garantire il sollecito ripristino del servizio, il monitoraggio e la tracciabilità degli interventi medesimi.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 2** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16.

3	***SOFTWARE GESTIONALE E INTEROPERABILITA'***	***Max punti 10***

Il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del software proposto per la gestione del ciclo sanzionatorio.

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ 3.1)

Caratteristiche e funzionalità del software proposto per la gestione del ciclo sanzionatorio

Il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche della soluzione software proposta, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato ed, in particolare, evidenziando i seguenti aspetti:

- **copertura funzionale:** completezza della soluzione proposta rispetto alle specifiche del Capitolato Tecnico ed eventuale presenza di funzionalità migliorative che ottimizzino l'operatività nell'esecuzione del servizio;
- **configurabilità e interoperabilità:** flessibilità del software nell'adattarsi alle specificità ed esigenze della Stazione Appaltante e capacità di integrarsi e scambiare dati con i sistemi informativi già in uso nonché con le piattaforme nazionali/regionali di riferimento;
- **sicurezza e tracciabilità:** adeguatezza del livello di protezione dei dati e dell'infrastruttura e capacità di registrare in modo cronologico, inalterabile e consultabile qualsiasi operazione di inserimento, modifica, cancellazione o accesso ai dati, con identificazione puntuale dell'utente;
- **continuità operativa e reportistica:** adeguatezza dei livelli di servizio garantiti, dei tempi di ripristino in caso di guasto e proposte di reportistica migliorative;
- **reversibilità e migrazione:** modalità di restituzione e trasferimento dei dati all'Amministrazione o all'operatore economico subentrante alla scadenza del contratto.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 3** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16.

4	***PIANIFICAZIONE ATTIVITA'***	***Max punti 5***

Il concorrente dovrà indicare le tempistiche che intende adottare per la presa in carico dell'intera gestione del ciclo sanzionatorio.

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ *4.1)*

Pianificazione e tempi di avvio delle attività

Il concorrente, al fine di migliorare e ottimizzare quanto già previsto dal Capitolato, dovrà indicare le tempistiche programmate per dare avvio al servizio in modo coordinato considerando l'attivazione degli strumenti di rilevazione, la completa operatività del software gestionale, la messa a punto dei canali di utenza e la realizzazione della migrazione dei dati per la definitiva presa in carico del servizio.

Per tali tempistiche è prevista l'assegnazione dei seguenti punteggi:

5 punti: piena attivazione entro 3 giorni;

3 punti: 4–7 giorni;

1 punto: 8–15 giorni;

0 punti: oltre 15 giorni.

Il termine offerto deve essere espresso in giorni naturali consecutivi e supportato da apposito **cronoprogramma** e si intende **decorrente dal verbale di consegna del servizio**.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere presentata mediante l'**Allegato 7** "Offerta tecnica".

5	***SUPPORTO LEGALE***	***Max punti 3***

Il concorrente dovrà descrivere come intende garantire il supporto legale per la gestione del contenzioso.

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ *5.1.*

Supporto legale ed eventuale gestione del contenzioso

Il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente la struttura di supporto stabilmente disponibile per il servizio, offerta all'Ente per la gestione dell'eventuale contenzioso, indicandone gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato.

Verranno valutati, in particolare, la presenza di professionisti abilitati, la relativa esperienza, le modalità di organizzazione delle attività, i tempi di presa in carico e supporto alla predisposizione degli atti, e le modalità di raccordo con il Servizio Avvocatura dell'Ente.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 4** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16.

6	***SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI***	***Max punti 3***

Il concorrente dovrà descrivere le proposte di miglioramento del servizio, rispetto a quanto già riportato nel Capitolato, che non prevedano oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ *6.1.*
Soluzioni aggiuntive/migliorative per la gestione tecnico-operativa del servizio

Il concorrente dovrà descrivere la propria proposta di azioni, interventi, attività e soluzioni aggiuntive/migliorative relative alla gestione tecnico-operativa del servizio, di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto già previsto dal Capitolato, purché non comportino, nemmeno a regime, oneri aggiuntivi per l'Ente e siano ritenuti significativi e di interesse.
A tiolo esemplificativo e non esaustivo verranno valutate positivamente le proposte consistenti nell'offerta di:

- formazione del personale della polizia locale;
- abbonamenti ad editoria elettronica specializzata;
- fornitura di strumentazione informatica;
- soluzione migliorative della sicurezza del servizio;
- sistemi di alimentazione ecologica;
- sistemi antifurto GPS, sensori anti-manomissione e telecamere di contesto per la videosorveglianza dell'area circostante la postazione.

Tali proposte dovranno essere, comunque, attinenti all'oggetto dell'appalto, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo.

L'offerta verrà valutata in termini di adeguatezza, validità, efficienza di quanto proposto in relazione alla finalità di esaltare ulteriormente le prestazioni e le funzionalità del servizio in termini operativi e funzionali.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere inserita nella **Sezione 5** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 16.

7	***POSSESSO CERTIFICAZIONE QUALITA'***	***Max punti 5***

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ *7.1.)*
Possesso certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001

Max punti 1

Verrà valutato il possesso della certificazione, in corso di validità, UNI EN ISO 14001/2015 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, relativa al Sistema di Gestione Ambientale secondo quanto previsto dalle normative ambientali vigenti applicabili alle attività dell'operatore economico.
Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato.

NB) *Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di*

applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere presentata mediante l'**Allegato 7** "Offerta tecnica".

⇒ *7.2.)*

Possesso certificazione parità di genere UNI/PDR 125:2022

Max punti 1

Verrà valutato il possesso della certificazione, in corso di validità, della parità di genere UNI/PDR 125:2022, di cui all'articolo 46 -bis del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato.

NB) *Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.*

La trattazione del presente sub-criterio deve essere presentata mediante l'**Allegato 7** "Offerta tecnica".

⇒ *7.3.)*

Possesso certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001

Max punti 1

Verrà valutato il possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC/27001 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile alle attività dell'operatore economico.
Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato.

NB) *Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.*

La trattazione del presente sub-criterio deve essere presentata mediante l'**Allegato 7** "Offerta tecnica".

⇒ *7.4.)*

Possesso certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001

Max punti 1

Verrà valutato il possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro ISO/45001 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile alle attività dell'operatore economico.
Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato.

NB) *Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.*

La trattazione del presente sub-criterio deve essere presentata mediante l'**Allegato 7** "Offerta tecnica".

⇒ *7.5.)*

Possesso rating di legalità 3 stelle

Max punti 1

Verrà valutato il possesso del rating di legalità con 3 stelle, in corso di validità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.
Il possesso del rating in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata della relativa certificazione.

La trattazione del presente sub-criterio deve essere presentata mediante l'**Allegato 7** "Offerta tecnica".

NB)

Si invitano i concorrenti a rispettare le indicazioni riportate al Paragrafo 16) "OFFERTA TECNICA" del presente Disciplinare di gara.

Con la presentazione dell'Offerta Tecnica, l'Operatore Economico dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato, nonché di quanto contenuto nel presente Disciplinare e negli altri documenti di gara e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali inerenti il servizio oggetto di gara nella formulazione dell'Offerta Tecnica.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Committente;
- contenere elementi proposti sotto condizione. Altresì si precisa che:
  - l'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, nel presente Disciplinare e negli altri documenti di gara;
  - costituisce causa di esclusione la totale mancata presentazione in sede di gara dell'Offerta Tecnica;
  - la mancata presentazione in sede di gara della Relazione Illustrativa costituisce causa di esclusione;
  - la mancata presentazione in sede di gara dell'**Allegato 7 – "OFFERTA TECNICA"**, relativa

al sub-criterio di valutazione ***4.1.) "Pianificazione e tempi di avvio delle attività",*** non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio; parimenti la mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione relativa al sub-criterio di valutazione ***7.1.) "Possesso certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001",*** al sub-criterio di valutazione ***7.2.) "Possesso certificazione parità di genere UNI/PDR 125:2022",*** al sub-criterio di valutazione ***7.3.) "Possesso certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001",*** al sub-criterio di valutazione ***7.4.) "Possesso certificazione del sistema della sicurezza e salute sul lavoro UNI EN ISO 45001",*** al sub-criterio di valutazione ***7.5.) "Possesso rating di legalità 3 stelle"***, o in alternativa la mancata presentazione di copia delle suddette certificazioni, non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione dei relativi punteggi;

- qualora i singoli documenti che costituiranno l'Offerta Tecnica dovessero contenere la descrizione di aspetti richiesti non dal relativo criterio/sub-criterio di valutazione, bensì da criteri/sub-criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui si riferiscono, tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio/sub-criterio di valutazione;
- la mancata trattazione, nell'ambito della Relazione Illustrativa, di uno o più criteri di valutazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio/i relativo/i al criterio di valutazione mancante;
- la mancata presentazione delle **SCHEDE TECNICHE,** a corredo della **Sezione 2,** non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio di valutazione ***2.1. "Caratteristiche e funzionalità degli strumenti di rilevazione";***
- la mancata presentazione del **CRONOPROGRAMMA,** a corredo del Modello **Allegato 7 "OFFERTA TECNICA",** non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio di valutazione ***4.1. "Pianificazione e tempi di avvio delle attività".***

È facoltà della Commissione, ove lo ritenga opportuno per operare al meglio la propria valutazione, richiedere ai concorrenti chiarimenti in merito ai contenuti della propria offerta tecnica nel caso in cui emergano elementi poco chiari o contraddittori. Tale facoltà non integra un'ipotesi di soccorso istruttorio in quanto i chiarimenti eventualmente forniti non potranno in alcun modo modificare i contenuti dell'offerta, ma soltanto chiarirne alcuni aspetti.

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento ***pari a 34 PUNTI su 85*** (punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica).

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo apprezzabile con riferimento alle effettive modalità di prestazione del servizio; aspetto che la Stazione Appaltante considera, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni dedotte in appalto, particolarmente importante e qualificante.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della Tabella di cui al paragrafo 18.1), (***criterio 1 "Progetto organizzativo-gestionale del servizio": subcriterio 1.1 "Metodologia organizzativa e tecnico-operativa di gestione del servizio"; subcriterio 1.2 "Composizione e gestione del team dedicato"; subcriterio 1.3 "Rapporto con l'utenza"; subcriterio 1.4 "Rapporto con l'Ente e governo della commessa"; criterio 2 "Strumenti di rilevazione": subcriterio 2.1 "Caratteristiche e funzionalità degli strumenti di rilevazione"; subcriterio 2.2 "Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti di rilevazione"; criterio 3 "Software gestionale e interoperabilità": subcriterio 3.1 "Caratteristiche e funzionalità del software proposto per la gestione del ciclo sanzionatorio"; criterio 5 "Supporto legale": subcriterio 5.1 "Supporto legale ed eventuale gestione del contenzioso"***; ***criterio 6 "Servizi aggiuntivi/migliorativi": subcriterio 6.1 "Soluzioni aggiuntive/migliorative per la gestione tecnico-operativa del servizio"***; è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella "Scala di Giudizi" in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione.

Tabella Scala di Giudizi

Giudizio	***Valori***	***Criterio di giudizio***
insufficiente	***da 0,1 a 0,20***	*Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o non conformi a quanto previsto nel Capitolato o che siano formulate in maniera non comprensibile o contraddittoria)*
sufficiente	***da 0,21 a 0,40***	*Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: che non comportino alcun miglioramento o comunque proposte poco significative rispetto a quanto previsto come standard minimo prestazionale dal Capitolato)*
discreto	***da 0,41 a 0,60***	*Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento, ma non particolarmente migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato*
buono	***da 0,61 a 0,80***	*Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nel Capitolato*
eccellente	***da 0,81 a 1***	*Nel caso in cui venga formulata una proposta nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio*

Si precisa che la Commissione giudicatrice, nell'esame dell'OFFERTA TECNICA terrà conto anche dei seguenti aspetti:

- ✓ congruenza fra l'offerta e la tipologia del servizio;

- ✓ completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali del servizio;
- ✓ concretezza che consenta l'organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del servizio;
- ✓ chiarezza e sinteticità dell'offerta nel suo insieme;
- ✓ concretezza delle proposte ed effettiva realizzabilità del servizio proposto.

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

1. ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per i suddetti criteri di valutazione di natura "qualitativa" (sub-criterio **1.1;** sub-criterio **1.2;** sub-criterio **1.3.;** sub-criterio **1.4;** sub-criterio **2.1;** sub-criterio **2.2;** sub-criterio **3.1;** sub-criterio **5.1;** sub-criterio **6.1;**) un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
2. successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per i suddetti criterio e sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;
3. infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari verrà moltiplicata, con riferimento a ciascuna offerta, per il peso (cioè, il punteggio massimo) previsto per i suddetti criterio e sub-criteri di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

PUNTEGGI TABELLARI

A ciascuno degli **ELEMENTI TABELLARI** cui è assegnato un punteggio nella colonna "T" della

Tabella di cui al paragrafo 18.1):

- **SUB-CRITERIO 4.1) –** PIANIFICAZIONE E TEMPI DI AVVIO DELLE ATTIVITA';
- **SUB-CRITERIO 7.1) –** "POSSESSO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001"
- **SUB-CRITERIO 7.2) –** "POSSESSO CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE UNI/PDR 125:2022,
- **SUB-CRITERIO 7.3) –** "POSSESSO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI ISO/IEC 27001;
- **SUB-CRITERIO 7.4) –** "POSSESSO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO UNI EN ISO 45001";
- **SUB-CRITERIO 7.5) –** "POSSESSO RATING DI LEGALITA' 3 STELLE",

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Quanto a criteri di valutazione **7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5** cui è assegnato, per ciascuno di essi, un **punteggio tabellare** di **max punti 1** identificato dalla colonna "T" della Tabella, **Si precisa che:**

⇒ in caso di **Consorzi fra società cooperative, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi Stabili,** per il conseguimento del previsto punteggio tabellare di punti 1, per ciascuno dei suddetti criteri, è necessario che il possesso della/e suddetta/e certificazione/i sia in capo al Consorzio o alla/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio.

⇒ in caso di **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** (*Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Geie, Aggregazioni di rete)* già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi il punteggio tabellare verrà così attribuito:

- **1 punto** nel caso in cui la/e suddetta/e certificazione/i sia/siano in capo al raggruppamento nel

suo complesso.

Alla presente procedura **non** si applica la **c.d. "riparametrazione"** in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell'offerta tecnica corrisponda all'effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all' **OFFERTA ECONOMICA**, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare***:*

$$Ci = \frac{Aj}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi e qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = *punteggio del concorrente i-esimo*

C_{xi} = *coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo*

P_x = *punteggio criterio X*

X = 1, 2, …, n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la gara in questione verranno nominati un Seggio di gara, che provvederà all'esame della documentazione amministrativa e una Commissione Giudicatrice.

Sia il Seggio di gara che la Commissione giudicatrice sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le funzioni del Seggio di gara sono svolte dal dirigente del "Servizio unico Appalti e Contratti – Centrale di committenza" della Provincia assistito da due testimoni; la Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno **14 DICEMBRE 2026, alle ore 9:00**.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità *"Comunicazioni procedura"*.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta

tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e gli operatori economici partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;

b) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;

c) verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta);*

d) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

e) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

f) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del Seggio, quindi dichiarerà chiusa la fase della gara rinviando l'apertura del file "OFFERTA TECNICA" a cura della Commissione giudicatrice.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta di gara la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolare composizione della stessa e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti, procederà all'apertura del file "OFFERTA TECNICA", inserito nel campo "*offerta tecnica*" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, ne dispone l'esclusione e la comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice. La Commissione, pertanto, non procederà alla apertura dell'Offerta Economica dei predetti operatori.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA", inserito nel campo "*offerta economica*" e alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta Economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato

primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'elemento economico entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

A sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, l'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

A norma dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica di ribasso), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando e dal presente Disciplinare di gara. Il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta risulterà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni" relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e che, indicativamente e non esaustivamente, possono elencarsi nelle seguenti:

- costi del personale dedicato al servizio;
- costi per la formazione del proprio personale;
- eventuali consulenze e servizi esternalizzati;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;
- spese generali
- utile.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'analisi dei suddetti prezzi dovrà essere incrementata di una percentuale motivata di spese generali e dell'utile d'impresa. Per le spese generali dovranno essere evidenziati i costi generali di commessa.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, secondo le modalità riportate al precedente paragrafo 15.1 del presente Disciplinare di gara.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici)* gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Si precisa che a norma dell'art. 110 c.5 de D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

> a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla verifica del costo della manodopera indicato dal concorrente qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, n. 1 concorrente corrispondente alla seconda posizione utile in graduatoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

È parte integrante del contratto e deve essere ad esso materialmente allegato il Capitolato.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
b) l'Offerta Economica presentata in sede di gara;
c) le polizze;
d) il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia, debitamente sottoscritto dall'aggiudicatario;

tali documenti verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, al momento della stipula del contratto, l'appaltatore assolve *una tantum* all'imposta di bollo in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice, secondo le modalità di calcolo e versamento di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal DPR n.81/2023, e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024 e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.mantova.it).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

https://www.provincia.mantova.it/context_bandi.jsp?area=6&ID_LINK=918&page=40&id_context=15759

https://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=1159&area=5&

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art 36, comma 1, del *Codice*, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3 e comunicata agli interessati secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3.

Ai sensi dell'art 36, comma 2, del *Codice*, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, gli atti di cui al punto precedente, nonché le offerte presentate dagli stessi secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3.

La stazione appaltante, con riferimento ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale SINTEL ex art. 36 commi 1 e 2 del *Codice*, non procederà ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, compresi dati personali e giudiziari, in conformità al parere del Consiglio di Stato del 13/01/2026 n.61 e al successivo Comunicato del Presidente ANAC del 6 maggio 2026 n.10.

Peraltro, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 35 del D.Lgs. 36/2023, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Pertanto, in sede di partecipazione alla gara, i concorrenti possono avanzare richiesta di oscuramento di parti delle offerte tecniche presentate a patto che:

- le parti da oscurare costituiscano segreti tecnici e commerciali
- la richiesta di oscuramento venga adeguatamente motivata

A tal fine i concorrenti **dovranno inserire nella busta telematica "Offerta Tecnica" una RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta.

Alla Relazione potranno essere allegate copie dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

La stazione appaltante valuterà le richieste avanzate dai concorrenti, decidendo se accoglierle in tutto o in parte o se rigettarle in quanto non integranti fattispecie di segreti tecnici o commerciali. Delle richieste di oscuramento avanzate e delle decisioni assunte in merito, la stazione appaltante darà atto nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del

Decreto Legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, c.5 del D.Lgs. 36/2023 è comunque consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "*Codice del processo amministrativo*", per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo (T.A.R) – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara - ***"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679" – Allegato 10*** del presente Disciplinare di gara.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella ***"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679" – Allegato 10*** del presente Disciplinare di gara

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente dell' "Area 6 Polizia Provinciale – Vigilanza Ittico-Venatoria – Protezione Civile" della Provincia di Mantova, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo 30/32, e-mail: cristiano.colli@provincia.mantova.it

Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza, e-mail: sabina.tosi@provincia.mantova.it e il RUP nonché Responsabile E.Q. Ing. Marco Zappavigna, del

"Servizio di Polizia Provinciale e Vigilanza Ittico-Venatoria" della Provincia di Mantova e-mail: marco.zappavigna@provincia.mantova.it).

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all'indirizzo mail: dpo@pqa.it

Io sottoscritto Dott. Cristiano Colli, Dirigente dell'Area 6 Polizia Provinciale – Vigilanza Ittico-Venatoria – Protezione Civile della Provincia di Mantova, attesto che il contenuto del Disciplinare sopra riportato pubblicato sul sito della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso la Struttura di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 6
POLIZIA PROVINCIALE – VIGILANZA ITTICO-VENATORIA – PROTEZIONE CIVILE
(Dott. Cristiano Colli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.